

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO  
RICERCHE ENEA BRASIMONE E CENTRO DI MOBILITÀ SAN BENEDETTO: PER  
UNA MAGGIORE ATTRATTIVITÀ DELL'APPENNINO" INSERITO NELLA LINEA  
PROGETTUALE "PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2" DEL PNRR**

**TRA**

La **Città metropolitana di Bologna**, con sede legale in Bologna, Via Zamboni 13 - cod. fisc. e P.IVA n. 03428581205, di seguito nominata "Città metropolitana" e qui rappresentata da Matteo Lepore, in qualità di Sindaco metropolitano e legale rappresentante della Città metropolitana di Bologna, domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

L'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Direttore Generale Ing. Giorgio Graditi, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ENEA;

**PREMESSO CHE:**

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio) ha istituito le Città metropolitane, e in particolare la Città metropolitana ha assunto la funzione fondamentale di "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio";
- la Città metropolitana di Bologna è un ente territoriale di area vasta che cura e promuove lo sviluppo civile, sociale culturale ed economico dei territori di sua competenza perseguendo strategie e politiche ambientalmente sostenibili;
- la legge regionale n. 13/2015 e la successiva Intesa quadro hanno specificato il ruolo della Città metropolitana nell'ambito dello sviluppo economico quale oggetto facilitatore e acceleratore di progettualità anche innovative per lo sviluppo sostenibile del territorio, per il sostegno all'attività economica e la qualità dell'occupazione, per la promozione di ricerca e innovazione, per la creazione di impresa, in coerenza con il Piano Strategico Metropolitano 2.0;

- l'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- tra le sedi di ENEA è presente il Centro di Ricerca sul Lago Brasimone (Comune di Camugnano), la cui area è interessata dagli interventi finanziati a valere sul PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegna alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di soggetto attuatore, risorse pari ad 157,34 milioni di euro per l'attuazione dei Piani Integrati nella linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" e destinate a realizzare progetti volti a favorire una maggiore inclusione sociale e promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;
- all'interno del Piano Urbano Integrato di cui sopra si inserisce il progetto "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" che include interventi per la qualificazione edilizia e degli spazi esterni dell'area del Centro di Ricerche ENEA sul lago Brasimone ed azioni finalizzate a valorizzare e rafforzare il potenziale attrattivo del territorio dell'Appennino Bolognese. In particolare sono previsti i seguenti interventi:
  - » "Riqualificazione di edifici e degli spazi esterni del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone" (C73I22000080006) ed in particolare:
    - Riqualificazione e valorizzazione di spazi interni degli edifici (secondo piano Palazzina ingresso) per la realizzazione di un centro per l'innovazione dotato anche di spazi di coworking;
    - Rigenerazione e ripristino funzionale del centro informazione ENEA Brasimone (CIEB) ubicato esternamente all'area del Centro di Ricerca ENEA, sulle sponde del Lago Brasimone;
    - Rigenerazione degli spazi esterni all'interno del Centro di Ricerca ENEA;
  - » "Infrastruttura di fibra ottica" (C77G22000060006) il cui obiettivo è creare un'infrastruttura per l'interconnessione del Centro Ricerche ENEA del Brasimone per fornire banda e/o fibre agli operatori di telecomunicazioni interessati oltre alle aziende produttive insediate o di futuro insediamento;

- » “Riqualificazione della viabilità provinciale” (CUP C59I22000220006) il cui obiettivo è il consolidamento e il locale ampliamento della sezione stradale, messa in sicurezza di manufatti e barriere elastiche, nonché la riqualificazione dei tratti interni dei centri abitati nel tratto di competenza della Città metropolitana di Bologna;
  - » “Circuito pedo-ciclabile ad anello intorno al lago Brasimone” (B71B22001460001) il cui obiettivo è consentire il periplo del bacino a piedi o in bicicletta;
  - » “Centro di Mobilità” (CUP H31J22000000001) il cui obiettivo è la sua qualificazione a nodo intermodale e a nuova porta di accesso dell'Appennino
  - » “Start Up di Servizi Pubblici” (C59I22000220006) il cui obiettivo è quello di valorizzare l’attrattività dell’area dell’Appennino bolognese mediante l’attivazione di servizi che la rendano appetibile per nuovi potenziali residenti, talenti e imprese e startup.
- Città metropolitana di Bologna è individuata quale soggetto attuatore, tra gli altri, attraverso l’Area Sviluppo Economico e Sociale dell’intervento “Start Up di Servizi Pubblici” - CUP C59I22000220006 e attraverso l’Area Sviluppo delle Infrastrutture dell’intervento “Riqualificazione di edifici e degli spazi esterni del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone” - CUP C73I22000080006.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro (“Convenzione”) e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

#### **Art. 2**

##### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione;

- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione e nella normativa nazionale e comunitaria relativa all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito per brevità PNRR.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto della Convenzione)**

Con la presente Convenzione si individuano le modalità di collaborazione tra la Città metropolitana di Bologna ed ENEA per l'attuazione di quanto previsto dal progetto "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e in particolare, dagli interventi "Start Up di Servizi Pubblici" - CUP C59I22000220006 e "Riqualificazione di edifici e degli spazi esterni del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone" - CUP C73I22000080006 per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi comuni alle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la cura e la diligenza attesi da operatori ed enti qualificati nel settore;
- a dare visibilità e comunicazione alla collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sull'avanzamento delle stesse.

Le spese a carico della Città metropolitana sono necessariamente comprese nei limiti degli stanziamenti del vigente bilancio di previsione.

In particolare, le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie o ragionevolmente richieste dall'altra Parte per il corretto svolgimento degli impegni previsti dalla presente Convenzione, nonché il rispetto degli obblighi e delle tempistiche derivanti dall'attuazione del PNRR e della relativa normativa.

### **Art. 5**

#### **(Obblighi delle parti)**

##### **1) Obblighi di ENEA**

In particolare, ENEA si impegna a:

- i. Concedere, con successivo atto negoziale da autorizzarsi eseguendo le modalità meglio

- specificate negli atti esecutivi, i locali interessati dagli interventi di ripristino e riqualificazione, per l'insediamento degli sportelli e dei servizi, materiali ed immateriali, destinati a potenziali residenti e talenti, nonché a startup ed imprese, volti al supporto alla nuova residenzialità, alla nuova imprenditoria, alla transizione green delle imprese del sistema appenninico, finanziati con le risorse del PNRR;
- ii. collaborare con Città metropolitana in riferimento alla progettazione ed all'attuazione dei servizi previsti nel progetto tramite gli sportelli Green per le Imprese, Imprenditoria – Progetti d'Impresa Brasimone e Vivere e Lavorare in Appennino, in particolare sugli aspetti inerenti all'innovazione tecnologica, la sostenibilità energetica e l'economia circolare;
  - iii. collaborare con la Città metropolitana per sviluppare azioni di attrattività del Centro ENEA Brasimone e, più ampiamente, sul territorio, di nuove imprese e start-up, con particolare attenzione alle iniziative imprenditoriali che possano instaurare sinergie e collaborazioni con ENEA e con i soggetti imprenditoriali già presenti nel CRE Brasimone;

## **2) Obblighi di Città metropolitana di Bologna**

In particolare, la Città metropolitana:

- i. tramite **l'Area Sviluppo economico e sociale**, attua l'intervento "Start Up di Servizi Pubblici" - CUP C59I22000220006, relativo ad azioni di natura immateriale e nel quadro delle politiche dedicate al rafforzamento dell'attrattività dell'area appenninica e alla valorizzazione delle eccellenze ed unicità ivi ubicate. I servizi immateriali, destinati a potenziali residenti e talenti, nonché a startup ed imprese, sono volti al supporto alla nuova residenzialità, alla nuova imprenditoria, alla transizione green delle imprese del sistema appenninico. In tale ambito attuerà la progettazione e realizzazione di tali servizi e delle azioni di promozione ed animazioni correlate che saranno ubicati all'interno del Centro Ricerche Enea Brasimone una volta completati gli interventi di rinnovamento e rigenerazione urbana finanziati con le risorse PNRR. In particolare saranno progettati e attivati gli sportelli:
  - Vivere e Lavorare in Appennino: finalizzato ad offrire un accompagnamento mirato per favorire l'insediamento di nuovi residenti e talenti in 8 Comuni dell'Appennino bolognese;
  - Imprenditoria - Progetti d'impresa Brasimone: servizio gratuito integrato nella rete di Progetti d'Impresa, che offre orientamento e accompagnamento a imprese,

aspiranti imprenditori e imprenditrici, e promuove attività informative e di animazione territoriale volte a informare le imprese circa le opportunità di sviluppo e, più in generale, a diffondere la cultura imprenditoriale sul territorio;

- Green per le Imprese: finalizzato ad aiutare le PMI ad affrontare la transizione verde fornendo informazioni chiave, creando reti di contatti e orientando i percorsi decisionali;

ii tramite **P'Area Sviluppo delle Infrastrutture, attua l'intervento** "Riqualificazione Centro Enea" tramite gli interventi di riqualificazione del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone - Superfici esterne e superfici coperte, edifici "CIEB" e "Palazzina di ingresso"

## **Art. 6**

### **(Atti esecutivi)**

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- la regolamentazione di dettaglio dell'atto negoziale di concessione dei locali interessati dagli interventi di ripristino e riqualificazione di cui al precedente art. 5;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- le disposizioni in materia di responsabilità civile, copertura assicurativa dei dipendenti, collaboratori ed utenza;
- le disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza, inclusa privativa industriale, e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

## **Art. 7**

### **(Gruppo di lavoro)**

Al fine di programmare, coordinare e gestire le attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività da svolgere in collaborazione (“Gruppo di lavoro”).

Il Gruppo di Lavoro è costituito da rappresentanti designati da ciascuna delle parti, quali referenti per le attività di competenza di ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi dei componenti del Gruppo di Lavoro.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri rappresentanti nell’ambito del Gruppo di lavoro, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte

Il Gruppo di lavoro si riunirà periodicamente in coerenza con le tempistiche di attuazione, anche in via telematica, per verificare lo stato di attuazione delle attività avviate e per definire eventuali attività integrative, mantenendo la coerenza con il progetto approvato.

## **Art. 8**

### **(Regole di comportamento presso la sede di ENEA)**

ENEA si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale individuato dalla Città metropolitana operante nelle attività oggetto della presente Convenzione nella propria sede del Centro Ricerche ENEA-Brasimone a Camugnano.

I dipendenti e i collaboratori della Città metropolitana che si dovranno recare presso la sede individuata di ENEA, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, i medesimi, saranno tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti ENEA nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e la Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA 2024-2026, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia alla sezione “Amministrazione Trasparente”. A tal fine, potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, l’ ENEA riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e alle quali dovranno scrupolosamente attenersi.

## **Art. 9**

### **(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In

quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 10**

##### **(Copertura assicurativa)**

Città metropolitana provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

#### **Art. 11**

##### **(Trattamento dei dati)**

Qualora l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione richieda il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (GDPR) e alla normativa nazionale in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, obbligandosi reciprocamente a trattare e custodire dati ed informazioni acquisiti in conformità alla citata normativa.

Si precisa che le Parti sono titolari del trattamento ed effettueranno il trattamento dei dati limitatamente all'ambito delle attività di loro spettanza di cui alla presente Convenzione.

I dati potranno essere comunicati, oltre ai dipendenti autorizzati e ai responsabili del trattamento nominati secondo quanto previsto dall'art 28 GDPR, anche ai seguenti soggetti: (i) soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta da provvedimenti normativi o dell'autorità giudiziaria; (ii) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione è necessaria a garantire obblighi di legge; (iii) a terzi, dove sia rilasciato il consenso.

Le Parti si rendono reciprocamente disponibili a rispondere prontamente alle richieste che l'altra Parte dovesse porre in relazione al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 12**

##### **(Monitoraggio dei dati di attuazione)**

Nell'ambito delle attività previste dal progetto "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e in coerenza con la disciplina specificatamente dedicata all'intervento M5C2 Investimento 2.2 prevista per l'attuazione dello stesso, le parti raccolgono di dati necessari per il monitoraggio dei dati, al fine di assicurare il raggiungimento dei target individuati dal PNRR e di popolare i relativi indicatori. ENEA, dunque, si rende disponibile a comunicare i dati di propria conoscenza alla Città

metropolitana di Bologna, soggetto attuatore dell'intervento, la quale provvederà agli adempimenti di raccolta e comunicazione nei confronti delle autorità competenti nell'ambito del PNRR.

### **Art. 13**

#### **(Utilizzo dei loghi)**

Nell'ambito delle attività inerenti all'attuazione del progetto "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino", nel caso in cui vengano prodotti materiali di natura comunicativa, gli stessi dovranno riportare i loghi istituzionali di BIS Bologna Innovation Square - Brasimone, ENEA, Città metropolitana di Bologna e del PNRR con il riferimento al finanziamento a valere sulle risorse Next Generation EU.

A tal fine, la Città metropolitana di Bologna si impegna a fornire le relative indicazioni ed istruzioni, rendendo disponibili ad ENEA, se presenti, manuali di identità visiva.

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso che segue, nessun contenuto della Convenzione conferisce alcun diritto a una Parte di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (inclusi abbreviazioni delle Parti).

### **Art. 14**

#### **(Responsabili della Convenzione)**

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte:

Il Responsabile della Convenzione per l'ENEA è il Dott. Marco Lamberti

Il Responsabile della Convenzione per la Città Metropolitana:

Per l'Area Sviluppo delle infrastrutture è il dirigente Dott. Ing. Massimo Biagetti

Per l'Area Sviluppo economico e sociale è la dirigente Dott.ssa Giovanna Trombetti

### **Art. 15**

#### **(Durata e recesso)**

La presente Convenzione avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte, a mezzo PEC, non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 16**

##### **(Modifiche alla Convenzione)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 17**

##### **(Divieto di cessione)**

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

#### **Art. 18**

##### **(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di grave inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **Art. 19**

##### **(Oneri finanziari e Costi)**

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, come meglio specificato negli atti esecutivi.

Le spese a carico della Città metropolitana sono necessariamente comprese nei limiti degli stanziamenti del vigente bilancio di previsione.

#### **Art. 20**

##### **(Legge applicabile e Foro competente)**

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

#### **Art. 21**

##### **(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, anticipate via email, ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA all'indirizzo PEC: enea@cert.enea.it, all'attenzione del Dott. Marco Lamberti, email marco.lamberti@enea.it;
- per la Città metropolitana di Bologna all'indirizzo PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it, all'attenzione di:  
dott. Ing. Massimo Biagetti, per l'Area Sviluppo delle infrastrutture;  
dott.ssa Giovanna Trombetti, per l'Area Sviluppo economico e sociale.

#### **Art. 22**

##### **(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **Art. 23**

##### **(Registrazione)**

La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Le Parti danno altresì atto che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986 e s.m., a cura e a spese della Parte richiedente.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

Bologna, data

Per ENEA \_\_\_\_\_

Per la Città metropolitana di Bologna \_\_\_\_\_